

Avv. Giuseppe Sartorio
Avv. Antonio Lamarte

Napoli, Via dei Mille n.16 - **Roma**, Via della Giuliana n.80

Tel. 081.400.400 - 081.405.412 fax

giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it -

antoniolamarte@avvocatinapoli.legalmail.it

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

PER la **ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI A.P.S.**, con sede in Reggio Emilia vico Parisetti 2, (P.IVA 2551850353 C.f. 91162250350), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Daria De Luca (C.F. DLCDRA80B69I480C), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe Sartorio (CF SRTGPP61S08F839G; pec giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it) e dall'avv. Antonio Lamarte (CF LMRNTN61S09G942T; pec antoniolamarte@avvocatinapoli.legalmail.it), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dello studio Sartorio all'indirizzo PEC giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it, nonché presso il suo studio in Napoli, alla Via della Giuliana n.80

C O N T R O

- il **Ministero della Cultura** (CF 97904380587), in persona del Ministro p.t., elett.te dom.to presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.11 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

Amministrazione resistente

E NEI CONFRONTI

- di **“Roma City Ballet Company società consortile a r.l.”**
(CF: 14567001004) in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
con sede in Roma, Via Taro n.25, 00199, Roma, e PEC:
romacityballet@pec.it

nonché, ove occorresse

della **Compagnia Danza Emiliano Pellisari Studio**, in
persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via Gabrino Fondulo,
49/51, 00176, Roma (RM) (C.f. 97618580589);

della **Associazione Danza APS**, in persona del legale rapp.te
p.t., con sede in Via Toscana, 215/3, 40141, Bologna (BO) – , C.f.
91399080372);

del **Consorzio Coreografi Danza d'Autore Con.Cor.D.A.**, in
persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via Corte Sanac n.97/98,
56121, Pisa (PI), C.f. 01248200527 e PEC *concorda@pec.it*;

controinteressate

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

1) del Decreto del Direttore Generale Spettacolo n. 413 del 23
giugno 2022 (**doc. n.1**), relativo all'ammissione al contributo FUS
(Fondo Unico per lo Spettacolo) per il triennio 2022-2023-2024 e per
l'anno 2022 per il settore della Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM
27.7.2017 n.332 e ss.mm.ii., sulla base dei verbali n.3 del 25/26 e 27
maggio 2022 e n.4 del 15.6.2022 e delle schede di valutazione della
Commissione Consultiva per la Danza, nella parte in cui, attribuendo
punteggi incongrui ed abnormi al progetto allegato alla domanda di
partecipazione presentate dalla Associazione Culturale Cinqueminuti

APS, ha ritenuto di escludere la ricorrente dall'ammissione al contributo per il triennio 2022-2024;

2) dei verbali n.3 del 25/26 e 27 maggio 2022 e n.4 del 15.6.2022 della Commissione di Valutazione Consultiva, ambito/settore Danza (art.25 comma 1 Organismi di produzione “prime istanze triennali”), laddove, all’esito dell’istruttoria espletata sui progetti presentati, ha ritenuto – senza avere neppure previamente fissato i sub criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi - di escludere dall’elenco dei progetti ammessi a contributo quello presentato dalla ricorrente (**doc. n.2 e 3**);

3) delle schede di valutazione della Commissione di Valutazione Consultiva con particolare riferimento alla scheda resa sul progetto/programma presentato dalla ricorrente Associazione Cinqueminuti APS, cui è stato attribuito un punteggio pari a soli complessivi 7,5 punti (**doc. n.4**);

5) se necessario del Decreto rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021 (**doc. n.5**), con il quale la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura ha stabilito per il triennio 2022-2024 i costi ammissibili, i punteggi e i massimali ai fini della valutazione delle domande di contributo di cui al FUS ed ai fini della determinazione del contributo stesso, e ai relativi allegati, nella parte in cui, con riferimento all’ambito “Danza”, ha stabilito nell’allegato B (**doc. n.6**) solo i punteggi massimi per ciascun fenomeno (senza indicazione di sotto criteri);

6) per quanto occorre della nota del 26.7.2022 prot.7249-P con cui la Direzione Generale Spettacolo del MIC ha rilevato di non avere traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli

Commissari, pur avendo ciascun componente della Commissione, singolarmente, esaminato preliminarmente il progetto, prima della discussione collegiale (**doc. n.7**);

PREMESSA

I. Il Ministero della Cultura approvava il D.M. 25.10.2021 rep. n. 377 del 26 ottobre 2021, recante “*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul cd. F.U.S., Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017*” (**doc. n.8 e 9**).

Venivano ivi previste, tenendo conto anche della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da Covid -19 (e dell'impatto gravissimo che la pandemia aveva provocato su tutta la filiera dello spettacolo dal vivo, che va dagli autori ed editori agli artisti, dai produttori ai distributori ai promoter, dai gestori di locali ai tecnici e maestranze), una serie di modifiche al DM 27.7.2017, nel sistema delle erogazioni del cd. FUS, con disposizioni da un lato ancora straordinarie per l'anno 2022 e dall'altro destinate ad erogare contributi ai soggetti che sarebbero stati ammessi per il triennio 2022-2024.

Come noto, e più in generale, il cd. FUS (istituito con la legge n.163/85) ricomprende non solo – per quel che ci occupa in questa sede - disposizioni di sostegno e finanziamento ai vari settori dello spettacolo dal vivo ma più in generale azioni e bandi, diretti o indiretti, del MIC che lo riguardano: da tutta l'area che ha ricondotto al Ministero le competenze dell'Ente Teatrale Italiano (sciolto nel 2010), all'Art

bonus, a linee di intervento indiretto come “diciottapp”, cui si sono aggiunti nel 2020 e 21 “ristori” e promozione dei “borghi”.

Venendo al caso di specie, con il D.M. in parola si è disposto che il MIC, tramite la Direzione generale Spettacolo, concedesse contributi a soggetti aventi i requisiti, da valutare, per progetti triennali e programmi annuali, negli ambiti, settori, sottosettori e fasce di cui all'Allegato 0A.

Da un lato sono state previste disposizioni straordinarie (ai commi 3, 4, 6, 8) per l'anno 2022, consentendosi ad es. di determinare il contributo dell'anno 2022 sulla base del consuntivo dell'anno medesimo, di aumentare ed erogare anticipazioni del contributo in favore dei soggetti già finanziati nel triennio precedente, sino ad un massimo dell'80% del contributo 2021 e di stabilirne la medesima misura percentuale per gli ulteriori anni del triennio.

Dall'altro sono state previste specifiche modalità di erogazione del contributo, mediante un più generale favor all'accesso alle misure di sostegno, con l'ampliamento della platea dei richiedenti e dei potenziali beneficiari (ad esempio mediante le cd. prime istanze triennali, dunque non finanziate nel triennio 2018-2020 ovvero finanziate per categorie diverse o per il solo 2021), con l'individuazione di requisiti meno stringenti (art.44) e l'aumento dei progetti ammissibili.

Va subito evidenziato che gli obiettivi strategici perseguiti dal MIC, oltre a quelli dichiarati nell' “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” -cui sono riconducibili la “parità di genere, l'inclusione sociale, la sostenibilità ambientale” - sono quelli di valorizzare, lato soggettivo, la solidità gestionale, la riconoscibilità, l'impatto mediatico e

la capacità di operare in rete, e (lato progettuale) la qualità e la diversificazione al fine di intercettare pubblico ed incrementare la fruizione della cultura. Tra gli obiettivi primari v'è poi quello di assicurare un equilibrio territoriale della proposta culturale, nell'evidente tentativo di favorire aree del territorio che sono meno attrezzate o interessate da eventi legati alle forme di arte nello spettacolo.

Si tratta dunque di uno strumento strategico e vitale per gli operatori del settore che promuovono, sotto varie forme, la cultura e che, dopo circa un biennio in cui le attività sono state fortemente compromesse per la pandemia, necessitano – soprattutto allorquando siano virtuosi ed efficienti - di essere ammessi ed accedere – laddove ne abbiano i requisiti – alla erogazione dei contributi stabiliti.


II. Nel Decreto, per quello che maggiormente interessa in questa sede, si evidenziava:

- all'art. 5 (*Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo*), che, effettuata la verifica documentale del progetto triennale e del programma annuale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto, da parte dell'amministrazione, le Commissioni consultive competenti per materia valutavano, esclusivamente secondo i parametri di cui all'Allegato B del decreto e previa suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa, pari a dieci punti, altrimenti la domanda era respinta per carenza di qualità artistica;

- la valutazione sarebbe stata eseguita, in questa fase preliminare di ammissibilità, secondo parametri indicati nell'Allegato B contenente,

per l'ambito Danza articolo 25 comma 1, prime istanze triennali, n.10 indicatori nella tabella, suddivisi tra obiettivo strategico, obiettivo operativo e fenomeno (v. tabella riportata di seguito)

— 47 —



AMBITO DANZA

Tabella 20. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 1

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
			Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
			Partecipazione a festival
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	10. Sostenere la capacità di operare in rete		Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
		Incentivare reti artistiche e operative	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

16-10-2017

Supplemento ordinario n. 48 alla GAZZETTA UFFICIALE

Sezione speciale - n. 242

erano fissati, nel Decreto direttoriale rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021 (**doc. n.5**), i punteggi e i massimali ai fini della valutazione delle domande di contributo di cui al FSU ed ai fini della determinazione del contributo stesso;

Allegato B Qualità artistica

Triennio 2022/2023/2024

AMBITO DANZA

Tabella 1. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 1

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	PUNTEGGIO MASSIMO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	4
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico	7
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto	5
			Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	4
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	3
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030	2
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali	1
			Partecipazione a festival	3
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	2
	10. Sostenere la capacità di operare in rete		Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	2
		Incentivare reti artistiche e operative	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	2

PUNTEGGI MASSIMI Qualità artistica
Ambito DANZA
pag. 1/6

- che per l'anno 2022, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per promuovere la tutela dell'occupazione e la continuità di programmazione, **agli organismi già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020**, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, **era erogata un'anticipazione del contributo fino all'ottanta per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2021, estesa anche alle «prime istanze triennali»**, nella misura massima concedibile per il primo anno del cinquanta per cento della media del contributo del settore dell'annualità precedente, ad eccezione dei soggetti destinatari di sostegno ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, ai quali è erogata un'anticipazione fino ad un massimo del sessantacinque per cento del contributo assegnato nel 2021;

FATTO

3. Venendo alla vicenda in fatto va questo punto segnalata l'introduzione, nel più volte citato D.M., di disposizioni, al Capo IV, volte ad incrementare ed incentivare, tra le primarie forme di espressione culturale, **la danza** e tutti gli organismi che vi operano a diverso titolo, con l'art. 25, rubricato "*organismi di produzione della danza*" e con l'introduzione di tutta una serie di disposizioni aggiunte sui "*centri coreografici nazionali*" (art.25 bis), sui "*centri di rilevante interesse nell'ambito della danza*" (art.25 ter) ed ulteriori emendamenti di *favor*.

Sotto il profilo economico si segnala che lo stanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo per l'anno 2022, destinato alle attività di danza è di 18.500.000 euro e per quanto riguarda la categoria cui appartiene la ricorrente "*Organismi di produzione della danza prime istanze triennali art. 25, comma 1*", sono stanziati 1.160.000 euro (con una previsione di potenziale scostamento del 50%, **doc.10**).

Orbene, tra gli organismi di produzione della danza si colloca attivamente e stabilmente dal 2016 la odierna ricorrente, l'Associazione Culturale Cinqueminuti APS, con sede in Reggio Emilia (**doc.n.11**), che ha dimostrato elevate capacità progettuali, produttive e gestionali nel settore culturale e dello spettacolo dal vivo con riconoscimento da parte di Enti istituzionali, pubblici e privati, e dello stesso Ministero della Cultura, della Regione Emilia Romagna, del Comune di Reggio Emilia etc..

In una recentissima valutazione resa dal prof. Alessandro Pontremoli (già Presidente di Commissione di valutazione della danza!), Professore ordinario di Discipline dello Spettacolo (L-ART/05) presso l'Università degli Studi di Torino nonché Presidente del Corso di Laurea in Dams, quest'ultimo, dopo avere preso atto del "*l'attività di due degli artisti associati, coreografi della Cinqueminuti, che da anni producono lavori di grande interesse culturale, artistico, e di valore sociale*", ha affermato che, **dopo "la lettura del progetto artistico e del parere pro veritate allegati ..."** *le osservazioni contenute in quest'ultimo* – inerenti l'incongruità di taluni punteggi attribuiti dalla Commissione di Valutazione – *siano pertinenti ed appropriate*" (cfr **doc.12**).

Nel corso degli anni la Associazione Cinqueminuti ha conseguito **numerosi riconoscimenti istituzionali** (cfr. la relazione del progetto artistico), ha visto - nel corso dell'ultimo quinquennio - accrescere, a livello nazionale ed internazionale, il prestigio della propria attività, in particolare -nel triennio 2019/21- con la produzione e distribuzione degli spettacoli della formazione artistica denominata S Dance Company in collaborazione con altre realtà produttive e/o residenziali sia in Regione Emilia Romagna sia in altre Regioni italiane. Ha del pari avuto accesso al sostegno del FUS (tanto che nel 2021 le è stato riconosciuto il contributo nella misura di **€ 25.199,48** sulla base del punteggio complessivo attribuito dalla Commissione di Valutazione in punti **16,00, cfr. doc.13**).

Per di più, in quanto accreditata presso il cd. FUS, l'Associazione è annoverata tra gli organismi beneficiari di Art Bonus, introdotto con l'art.1 D.L. 83/2004, conv. il N.106/2004 allo scopo di incentivare il mecenatismo privato mediante una forma di credito di imposta per le erogazioni liberali a favore della danza (cfr. relazione stima **doc.14**).

4. Sicché, non appena il Ministero ha reso disponibile lo schema di domanda per la richiesta di ammissione al contributo FUS triennio 2022-2024, tempestivamente l'Associazione si determinava, quale organismo di produzione della danza "prime istanze triennali" art.25 comma 1 del DM citato, ad inoltrare, nei termini perentori assegnati, la domanda di programma annuale 2022 con relativa domanda di contributo, debitamente compilata e sottoscritta e corredata dell'articolato progetto triennale 2022-2024, contenente la dettagliata

descrizione di tutti i requisiti richiesti (**doc. n.15 e 16**) nonché di ampi ed esaustivi richiami alla qualità della proposta.

Aveva cura non solo di fornire le varie dichiarazioni di impegno e le autorizzazioni prescritte ma anche di specificare nel progetto, le caratteristiche dettagliate relative alla qualità della Direzione artistica, e del personale artistico, alla qualità artistica del progetto, al carattere innovativo ed all'assunzione del rischio culturale, alla previsione di interventi di educazione e promozione a carattere continuativo mediante rapporti con università e scuole; ribadiva la continuità pluriennale e l'affidabilità gestionale (avendo accesso ai contributi e pubblici privati ex L.R.37/1994 e L.R. 16/2014, cfr. **doc.17** ed a quelli FUS per l'anno 2021 nella categoria organismi di produzione fascia B), il riconoscimento di premi nazionali ed internazionali, la partecipazione a Festival, l'integrazione con strutture a attività del sistema culturale (v. allegati al doc.17).

IV. Sennonché, all'esito della procedura di valutazione il Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, in data 23.6.2022 ha pubblicato sul portale, il Decreto n. 413 del 23 giugno 2022 (cfr. **doc. n.1**) con il quale, nel rinviare all'esito dell'istruttoria svolta dal Servizio I ed ai lavori svolti dalla Commissione consultiva per la danza nelle sedute del 25, 26 e 27 maggio 2022 nonché del 15.6.2022, così come riportati nei verbali n.3 e 4 e nelle schede di valutazione allegata, ha all'art.1 approvato – relativamente alla categoria art.25 Organismi di produzione danza “prime istanze triennali” - l'ammissione al contributo FUS per l'anno 2022 di n.ro 18 organismi ed, all'art.2, **decretato la non ammissione dei progetti**

presentati da n.ro 17 organismi, fra i quali quello della odierna ricorrente cui addirittura è stato attribuito un punteggio complessivo per la qualità artistica di soli 7,50 punti! Nel contempo ha preannunciato che avrebbe provveduto all'erogazione dell'anticipazione del contributo per l'anno 2022 nei confronti dei soli organismi ammessi (previa fideiussione per le prime istanze triennali).

Sconcertata dalla esclusione la Cinquemini presentava istanza di accesso il 20.7.2020 (**doc.18**) con cui *“in considerazione che è interesse dell'Associazione ... venire a conoscenza degli elementi critici che hanno indotto la commissione ad assegnare un punteggio di valutazione artistica pari a 8,5 al fine di comprendere le carenze del progetto presentato che sono state riscontrate dalla commissione”*, chiedeva accedere alla documentazione anche degli altri organismi.

A seguito del riscontro fornito dalla Direzione Generale dello Spettacolo del MIC in data 25.7.2022, che ha offerto la visione, per tramite di accesso temporaneo al portale (**doc.19 e 20**), dei progetti ammessi, si è poi appreso (cfr. la nota del 26.7.2022 **doc.7**) che la medesima Direzione, chiamata su istanza di altro organismo escluso, ha dichiarato di *“non avere traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli Commissari, pur avendo ciascun componente della Commissione, singolarmente, esaminato preliminarmente il progetto, prima della discussione collegiale”*.

Sono emersi dagli atti visionati gravissimi vizi di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

In primo luogo il voto numerico espresso nelle schede di valutazione allegate ai verbali non risponde ad alcun principio di

trasparenza e correttezza dell'*agere* della p.A. ed è viziato da carenza motivazionale per la seguente semplice constatazione: seppure si dovesse presumere che il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice sia espressione di un risultato uniforme **identico, reso - singolarmente o complessivamente - da parte di tutti i componenti, esso non risulta, singolarmente, consultabile e comunque non consente di verificare il corretto percorso di attribuzione essendo esposto il solo punteggio finale.**

Emerge, altresì, l'ulteriore grave carenza motivazionale atteso che la Commissione, nel limitarsi ad applicare i criteri numerici (punteggio massimo) approvati con il Decreto della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 1913 del 16.12.2021, allegato B), non ha fissato i necessari sub parametri qualitativi di graduazione dei punteggi così rendendo assolutamente discrezionale, arbitrario ed insindacabile il punteggio attribuito.

In ogni caso è emerso l'ulteriore, evidente, errore di valutazione, per illogicità e contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento ed a conferma addirittura l'Autorevole docente consultato (già citato in premessa), dopo avere esaminato il parere *pro veritate* (sulla congruità/incongruità dei punteggi attribuiti alla Cinqueminuti, cfr. **doc.21**) sottoposto alla Sua attenzione (redatto dal prof. Borghi, esperto ed operatore culturale con incarichi istituzionali quali a titolo esemplificativo Presidente C.d.A. Accademia Nazionale di Danza Roma, Direttore Fondazione I teatri Reggio Emilia, Responsabile organizzativo Fondazione Teatro Due), ha avuto modo di confermare *“dalla lettura del progetto artistico e del parere pro veritate allegati, che “le*

osservazioni contenute in quest'ultimo – inerenti l'incongruità di taluni punteggi attribuiti dalla Commissione di Valutazione – siano pertinenti ed appropriate?").

Ovviamente, è quasi superfluo aggiungere che, in seguito alla non ammissione del progetto presentato, l'Associazione Cinqueminuti non solo non ha avuto modo di accedere alla anticipazione del contributo, che al momento risulta già erogato in favore degli organismi ammessi, ma considerato che il contributo di cui avrebbe beneficiato, rispetto agli introiti complessivi del precedente anno di esercizio 2021, era decisamente consistente (v. relazione di stima **doc.14**), si è già vista costretta a rimodulare le attività di produzione, che non ha potuto *in parte qua* portare a termine, non ha potuto assicurare taluni degli impegni assunti con i professionisti per mancanza di fondi (cfr. citata relazione), con gravissimo nocumento (e riflessi anche sul progetto e sul bilancio previsionale presentato all'Ente regionale) per danno emergente e lucro cessante, non solo economico, ma anche all'immagine oltre che alla propria attività in corso ed a quella programmata.

Prima di impugnare la ricorrente ha diligentemente consultato autorevoli personalità del mondo dello spettacolo acquisendo un parere *pro veritate* nel quale è stata confermata la solare e manifesta illogicità e l'errore di fatto dei punteggi attribuiti (**doc. n.21**) e che ha ricevuto avallo anche da autorevole docente universitario.

I provvedimenti impugnati risultano dunque macroscopicamente viziati da illegittimità plurime e vanno pertanto annullati, previa sospensione dei suoi effetti e conseguente adozione di

tutte le necessarie misure cautelari anche a mezzo ordine di riesame, alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI (ART. 3, 24 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.

1. Come esposto in narrativa, l'illegittimità degli atti impugnati è macroscopica per violazione delle disposizioni che presiedono all'obbligo motivazionale delle valutazioni espresse in sede di procedure selettive con riferimento alla necessità di poter verificare la correttezza e trasparenza dell'iter di valutazione. Qui non si tratta di mettere in discussione la discrezionalità tecnica delle valutazioni della Commissione consultiva – e dei suoi componenti - ma di verificare se l'ambito di valutazione di quest'ultima sia stato delimitato secondo criteri predefiniti e, soprattutto, se il voto numerico espresso uniformemente dalla Commissione giudicatrice nella scheda di valutazione, in ispecie preceduto da una valutazione dei singoli componenti – in alcun modo visionabile -, **violi le disposizioni ed i principi di trasparenza che sovrintendono ad un corretto percorso di attribuzione laddove sia esposto il solo punteggio finale.**

1.2 Occorre rilevare che uno dei vizi che rendono insanabilmente illegittimi i provvedimenti impugnati emerge proprio dalla impossibilità di risalire, vista la dinamica procedurale confluita nel voto numerico finale attribuito nella scheda di valutazione, all'iter seguito.

Come già anticipato, con nota del 26.7.2022/0007249-P (**doc. n.7**) la Direzione Generale Spettacolo, in riscontro ad istanza di accesso di altro organismo, ha affermato di *“non avere traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli Commissari, pur avendo ciascun componente della Commissione, singolarmente, esaminato preliminarmente il progetto, prima della discussione collegiale”*.

Orbene tale affermazione – anche a volere accedere all'orientamento che ritiene che il voto numerico, espresso nelle schede di valutazione allegate ai verbali, sia espressione di un risultato uniforme collegiale **identico, in cui confluiscono singolarmente le valutazioni dei singoli componenti** – presuppone però la possibilità di verificare la regolarità del percorso di valutazione seguito.

Diversamente laddove, come nel caso in esame, non sia consentito accedere a quel giudizio, reso da singoli componenti, in maniera separata e neppure contestuale, rispetto alla decisione collegiale, è evidente che la valutazione numerica finale espressa resti viziata perché incontrollabile, arbitraria ed insindacabile.

La questione non è di poco momento anche perché, in altra materia, è stato richiesto addirittura l'intervento dell'Adunanza Plenaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 30.06.2022 Ord.za n. 5407.).

Pur aderendo a quella giurisprudenza maggioritaria, per la quale non si può escludere che il preventivo confronto dialettico fra i commissari produca sintonia valutativa e sortisca un 'effetto livellante' nel procedimento di formazione della volontà dei singoli commissari **v'è pur sempre la necessità che resti traccia e dunque che risulti** che, a seguito dell'esame singolarmente svolto, vi sia stato confronto tra i componenti e nell'ambito di questi si sia giunti ad una valutazione collegiale.

Non solo infatti risulta statisticamente molto improbabile, se non impossibile, che in assenza del verbalizzato confronto i punteggi siano stati attribuiti in modo identico da tutti i componenti ma deve, in qualche modo essere pur sempre possibile risalire e ricostruire – per motivi di correttezza e trasparenza nelle procedure selettive di evidenza pubblica - l'iter dialettico e dunque il procedimento di formazione della volontà collegiale nel quale sono confluite le ragioni e le valutazioni espresse individualmente.

In termini esemplificativi e conclusivi, basta porre attenzione (v. infra) alla solare constatazione che nella scheda di valutazione alla ricorrente – per la voce “Partecipazione a festival” - è stato attribuito, a fronte della programmazione di ben 8 Festival 2022, di cui 4 sovvenzionati dal Ministero della Cultura e almeno uno straniero di rilievo internazionale, il punteggio assolutamente irrisorio, pari a 0,50 (su quello max attribuibile di 3,00), a differenza di quello di . Un

numero che sommandosi ai Festival cui si ha partecipato precedentemente crea una programmazione sufficientemente articolata da confrontare con altre istanze di medesimo articolo in prima istanza triennale. attribuito ad altra candidata, Roma City Ballet, la quale aveva dichiarato di non avere progettato festival alcuno ovvero a quello di 2,00 attribuito a “Nuovo Balletto Classico” con una indicazione festival certamente di valore assoluto ma risalente in gran parte agli anni '70 o di dimensione assolutamente locale!

In altri termini, se è vero che la valutazione collegiale può essere espressa in forma numerica, è altrettanto vero che deve potersi verificare la correttezza del procedimento di formazione della decisione della Commissione (in ottemperanza alla regola del buon andamento e della trasparenza), anche attraverso la verifica dell'operato e del punteggio riconosciuto dai singoli componenti il collegio.

In mancanza di tale passaggio la decisione espressa numericamente risulta totalmente fuori controllo ed è slegata da qualsiasi possibilità di verificare la regolare formazione della volontà.

Né d'altra parte risulta agli atti che si tratti di decisione assunta all'unanimità, ciò che avrebbe escluso – *expressis verbis* – valutazioni singole difformi o di minoranza e che comunque avrebbe consentito di ricostruire il processo interno di attribuzione del punteggio finale.

La procedura valutativa, tipica di ogni selezione sottoposta ai principi dell'evidenza pubblica, *non può essere rimessa a valutazioni “libere” (secondo il criterio dell'intuitus personae)* (ndr e, dunque, non controllabili dall'esterno) *né tantomeno può espletarsi a mezzo di **procedure***

opache ... , anche per tali procedure è necessario assicurare il rispetto dei generali principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento (TAR Venezia, sent. n.674/2018).

‘La dedotta adozione di un sistema informatizzato di gestione e registrazione degli esiti, , non può giustificare e surrogare l'assenza di un documento ostensibile che dia conto delle operazioni svoltesi dinanzi la Commissione, contenente gli elementi minimi propri della verbalizzazione, nella fattispecie trascurati, necessari per dimostrare la correttezza, imparzialità e trasparenza del processo esaminativo e valutativo dell'organo collegiale e a consentire il sindacato dell'autorità giurisdizionale, sia pure entro i limiti che ne circoscrivono in materia l'esercizio (TAR Trento, sent. n.346/2015).

La finalità dell'obbligo di motivazione è di assicurare, con la piena comprensione della scelta operata, la trasparenza dell'azione amministrativa e il sindacato sulla legittimità e sulla correttezza del modo con cui la funzione è stata in concreto svolta. Quando viene in rilievo l'atto di un organo collegiale, per quanto la deliberazione esprima essenzialmente il giudizio e la volontà della maggioranza dei componenti, è utile a identificare il percorso logico seguito dall'organo anche l'insieme delle opinioni espresse nel dibattito dai singoli suoi componenti, eventualmente anche di avviso contrario a quello poi prevalso (Cons. St., sent. n.5008/2013).

‘La verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario, in quanto consente la verifica della regolarità delle operazioni medesime, integrando il difetto di verbalizzazione una violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità,

finalizzati a garantire un controllo sull'operato dell'organo stesso” (TAR Cagliari, sent. n.361/2010).

Dunque, a prescindere dal sindacato intrinseco sulla valutazione tecnico discrezionale recepita nel punteggio finale, elementari esigenze di trasparenza impongono, in caso di valutazione collegiale, che sia quantomeno conoscibile, tramite verbalizzazione, l'esame svolto da ciascun singolo commissario (non potendosi a rigore escludere che l'entità del punteggio finale sia frutto di un errore aritmetico).

2. SEGUE: VIOLAZIONE DI LEGGE - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTIT.LI (ART. 3, 24 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.

Come vedremo a fronte delle indicazioni fornite dal Direttore Generale dello Spettacolo che, in apposito D.D. del 16.12.2021, aveva indicato i punteggi massimi attribuibili per ciascuno degli ambiti e per ciascuna delle categorie del progetto, in apposite tabelle predisposte, nei verbali del 25, 26 e 27 maggio ed in particolare nella seduta del 15.6.2022 la Commissione di valutazione ha omesso un importante passaggio, limitandosi supinamente a richiamare i suddetti criteri.

E' riportato nei verbali *“a seguito di approfondito esame sono ammesse a contributo n.18 istanze, mentre le restanti 17 sono respinte, e sono riportate nella tabella successiva. I rispettivi punteggi sono contenuto nelle schede allegate al presente verbale del quale sono parte integrante”*.

Orbene, considerato che all'allegato B) del DD citato erano stati approvati i **soli punteggi massimi** che la Commissione avrebbe potuto attribuire in sede di valutazione della qualità artistica del progetto come risulta dalla scheda di seguito riportata,

Allegato B Qualità artistica		Triennio 2022/2023/2024		
AMBITO DANZA				
Tabella 1. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 1				
ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	PUNTEGGIO MASSIMO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	4
			Qualità professionale del personale artistico	7
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto	5
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	4
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	3
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030	2
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali	1
			Partecipazione a festival	3
SOGETTO	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	2
SOGETTO	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	2
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	2

PUNTEGGI MASSIMI Qualità artistica
Ambito DANZA
pag. 1/6

ne discende che la Commissione di valutazione, in mancanza di ulteriori indicazioni contenute nel DD, avrebbe dovuto necessariamente indicare e chiarire I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI mediante una SCALA GRADUALE DI ATTRIBUZIONE dei voti.

Appare di evidenza solare che stante l'assoluta genericità dei parametri, di cui la Direzione generale ha ritenuto di fissare solo ma misura massima - e stante l'assenza di ulteriori criteri di graduazione della scala dei punteggi min/max, i criteri applicati non consentono in

alcun modo di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dalla Commissione in sede di valutazione dei progetti.

La finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione – evidentemente non solo di punteggi massimi ma anche di elementi di graduazione dei punteggi - è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli progetti, a garanzia di **imparzialità, trasparenza e buona amministrazione**.

L'adempimento si inquadra, infatti, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale ha posto costantemente l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti istanti.

Se è vero che sussiste la cd. discrezionalità tecnica della valutazione da parte della Commissione è altrettanto vero che i criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva nella quale si accede a fondi pubblici, **devono essere infatti predisposti in maniera quanto più articolata e specifica possibile al fine di consentirne il sindacato**, così da poter quanto meno individuare l'*iter* logico-argomentativo che la Commissione ha posto a base del giudizio e nel contempo evitare di incorrere in valutazioni altamente arbitrarie che comportino un'odiosa disparità di trattamento.

Anche le affermazioni di consolidata giurisprudenza, pure richiamata dalla Direzione Generale in sede di riscontro alla istanza di

accesso, secondo cui il punteggio numerico integra di suo una sufficiente motivazione vista anche la discrezionalità tecnica di cui gode la Commissione, postulano sempre e comunque la previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione, tali da *"consentire la ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla Commissione, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo sulla ragionevolezza e sulla logicità dei giudizi espressi"* (Cons. di Stato, V, 12 febbraio 2018, n. 858).

Ovviamente nella fattispecie che ci occupa, nella quale i criteri di valutazione implicavano ampi margini di apprezzamento discrezionale da parte della Commissione, quei criteri di valutazione – non essendo sufficientemente prefissati dal Ministero – avrebbero dovuto essere precisati e chiariti dalla Commissione, così da fungere da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al soggetto non ammesso di comprendere, in modo esaustivo, e dunque esaminare le valutazioni numeriche riferite al progetto presentato: detti criteri, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla p.A., tradottesi nell'assegnazione del voto numerico, che consente all'istante escluso (ovvero anche a quello ammesso visto che la graduatoria consentirà di accedere ad una quota più o meno cospicua di contributo) di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto (cfr. Cons. Stato V, 30.9.2020, n.5743)

Nel caso della Associazione Cinqueminuti a fronte del criterio stabilito nell'allegato B che per la "qualità artistica del progetto", prevedeva l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 5 punti, è stato attribuito il punteggio addirittura di 0.5 laddove (come vedremo infra) quest'ultimo è da ritenersi assolutamente incongruo secondo il parere *pro veritate* versato in atti.

Orbene, considerato che la "qualità artistica del progetto" corrisponde ad un valore alquanto astratto e dai confini non agevolmente definibili, ne discende che, in mancanza della prefissazione di ulteriori (sub)criteri puntuali e specifici, la votazione della Commissione è di fatto arbitraria ed insindacabile.

Non essendo stati dettati parametri ulteriori per stabilire la gradualità, in sede di attribuzione del punteggio alla "qualità artistica del progetto" (fissando dunque preventivamente in quali casi e secondo quali elementi attribuire da 0 a 1, da 1 a 3, da 3 a 5), non sussiste alcuna possibilità di esercitare un controllo o un qualche sindacato senza entrare nel merito della valutazione tecnica operata dalla Commissione.

Si tratta di un vizio di carenza motivazionale assolutamente insuperabile, che comporta una radicale e insanabile illegittimità dell'operazione valutativa in argomento, traducendosi in una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ogni procedura selettiva vieppiù quella preordinata alla attribuzione di risorse pubbliche atteso che, in assenza della previa fissazione di sufficienti criteri e sub-criteri di massima, ogni

valutazione potrebbe essere arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, pur se legittimamente espressa mediante il giudizio, sintetico, del voto.

Appare dunque evidente la solare violazione delle disposizioni e dei principi enunciati in epigrafe, per la eccessiva genericità dei criteri di valutazione dei progetti che, oltre a rendere incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nella redazione del giudizio che ha portato alla esclusione del progetto presentato dalla ricorrente, ha esposto la Commissione di valutazione ad agire in maniera arbitraria ed insindacabile, con inevitabile disparità di trattamento per gli istanti e violazione della *par condicio* e dei principi di trasparenza, uguaglianza, buon andamento ed imparzialità.

La questione, peraltro, risulta decisamente rilevante perché la soglia di ammissibilità **della domanda ai sensi dell'art. 5 co 1 del D.M. del 27.07.2017 era fissata in quella minima di almeno 10 punti ed avendo la ricorrente visto attribuito incongruamente una valutazione complessiva ingiusta ed abnorme di appena 7,50 punti** sarebbe stato sufficiente una valutazione di un solo ulteriore 2,50 punti per superare la 1a fase selettiva.

Al riguardo è pacifico che *“il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione MA SOLO quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina di gara, con i relativi punteggi, sia sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, così da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo ed un massimo, e da rendere comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così*

di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che, solo in difetto di questa condizione, si rende necessaria una motivazione discorsiva dei punteggi numerici” (Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2442; Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2699; da ultimo Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2021, n. 8286; Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2021, n. 225).

Ne discende pertanto la illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione, illogicità e sviamento di potere.

2.2 Da non trascurare che sussiste un ulteriore vizio, inerente la violazione dell'art.5 del DM che dispone che *“Nel primo anno del triennio di riferimento, qualora il progetto triennale non raggiunga la soglia minima di ammissibilità qualitativa di cui al comma 1, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di ammettere a contributo il predetto progetto a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell'organismo richiedente o l'oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto”*.

Il progetto della Associazione Cinqueminuti avrebbe potuto ancora essere ancora ammesso ove la Commissione avesse messo in condizioni la ricorrente di ripresentarlo sotto altra categoria richiedente; infatti il progetto presentato era valutabile ai sensi della categoria Under35 ovvero sotto altra Categoria di cui pure la ricorrente avrebbe avuto titolo quale ad es. l'art.28, Organismo di programmazione e promozione); sotto l'aspetto evidenziato sussiste un sicuro, ulteriore, vizio del procedimento in questione.

**III. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90
- ECCESSO DI POTERE - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ**

MANIFESTA – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI (ART. 3, 24 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.

I motivi che precedono risultano ex se esauritivi e viciano di gravi illegittimità i provvedimenti.

In ogni caso, pur non potendosi negare che la valutazione svolta dalla Commissione in sede di esame ed attribuzione dei punteggi costituisce pur sempre esercizio di discrezionalità tecnica, tuttavia è nel contempo innegabile che l’esercizio di tale potere sia sempre censurabile dinanzi al G.A. in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale con la conseguenza che il giudice amministrativo può sindacare tali valutazioni sotto i profili della loro logicità e ragionevolezza, della carenza di istruttoria e della erroneità dei fatti, (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, 19/06/2012, n. 3563).

Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, come ampiamente dimostrato in atti mediante l’allegazione di autorevole parere pro veritate (**doc. n.21**), si configurano proprio i vizi della illogicità manifesta o comunque della erroneità fattuale che inficiano insanabile l’operato ed il giudizio della Commissione di Valutazione per la Danza.

Di seguito si riporta la scheda di valutazione con i punteggi attribuiti al progetto presentato dalla Associazione Cinqueminuti:

Soggetto : ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI APS Ambito/settore : Danza/(Art. 25 comma 1) Organismi di produzione della danza "prime istanze triennali" Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021 PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022	
Qualità artistica	
Fenomeno	Punteggio 2022
Qualità della direzione artistica	1.00
Qualità professionale del personale artistico	1.00
Qualità artistica del progetto	0.50
Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	0.50
Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	0.50
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030	1.00
Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali	1.00
Partecipazione a festival	0.50
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	0.50
Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	0.50
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	0.50
TOTALE PUNTI	7.50

Si riporta di seguito la valutazione di appena un anno
prima

Soggetto : ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI APS Ambito/settore : Danza(/) Organismi di produzione della danza - Fascia B PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021	
Qualità artistica	
Fenomeno	Punteggio 2021
Qualità della direzione artistica	2.00
Qualità professionale del personale artistico	3.00
Qualità artistica del progetto	3.00
Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	2.00
Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	1.00
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale	0.50
Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali	0.50
Partecipazione a festival	1.50
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	1.00
Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	1.00
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	0.50
TOTALE PUNTI	16,00

ome vedremo i provvedimenti gravati sono viziati a causa dell'illegittima attribuzione dei punteggi per difetto assoluto di istruttoria e di valutazione, illogicità manifesta ovvero erroneità fattuale che appare *ictu oculi* in maniera evidente ed insanabile.

Non solo l'Amministrazione (*rectius* la Commissione) non risulta in buona sostanza aver valutato gran parte dei titoli/esperienze ed indicazioni risultanti dal progetto della ricorrente, cui è stato attribuito un punteggio largamente incongruo e dunque compromessa illegittimamente la sua ammissione alla fase successiva della comparazione con gli altri organismi ammessi ai fini dell'inserimento in graduatoria, ma la visione degli altri progetti presentati da ammessi fa EMERGERE LA ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E LA PALESE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO, nella valutazione dei curricula, con il terzo classificato, il ricorrente.

La riprova di quanto appena affermato emerge proprio dal **parere *pro veritate***, esibito al n.21 dei documenti allegati [(sottoscritto dal prof. Borghi, esperto ed operatore culturale con incarichi istituzionali quali a titolo esemplificativo Presidente C.d.A. Accademia Nazionale di Danza Roma, Direttore Fondazione I teatri Reggio Emilia, Responsabile organizzativo Fondazione Teatro Due (**doc. n.21**)], che peraltro ha ricevuto l'avallo del Professore ordinario di Discipline dello Spettacolo (L-ART/05) presso l'Università degli Studi di Torino nonché Presidente del Corso di Laurea in Dams, **doc.12**] che, dopo avere esaminato progetti triennali rispettivamente presentati dalla ricorrente e dagli organismi ammessi a contributo, da

una parte, ed avere poi valutato i punteggi effettivamente loro attribuiti, ha riscontrato talune, determinanti incongruità ed illogicità e palesi contraddittorietà che, se eliminate, avrebbero certamente consentito l'ammissione della ricorrente ed il superamento della soglia di ammissibilità di dieci punti fissata in Decreto.

3.1.1 Infatti, il consulente esperto interpellato ha ritenuto, visionata la documentazione ed i progetti della ricorrente e degli organismi ammessi che, **eccettuata la congruità del punteggio attribuito per le seguenti Categorie:**

- FENOMENO *“interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con Università e Scuole”*: Punteggio 2022: 0,50 su max 3,00;

- FENOMENO *“Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030”*: Punteggio attribuito 1,00 su max 2,00

- FENOMENO *“Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali”*: Punteggio attribuito 1,0 su max 1,00

- FENOMENO *“Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)”*: Punteggio attribuito 0,5 su max 2,00

- FENOMENO *“sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali”*: Punteggio attribuito 0,5 su max 2,00

diversamente **l'attribuzione del punteggio operata dalla Commissione nei confronti delle altre categorie non è risultata in alcun modo congrua PER DIFETTO** anche laddove

comparata con altri progetti di Organismi ammessi con specifico riguardo:

- al FENOMENO “*Qualità della direzione artistica*” per la quale la Commissione ha attribuito **il punteggio max di 1,0 su max 4,0**”; secondo il docente consultato *L’attribuzione non è congrua in quanto la direzione artistica indicata è un nucleo di professionisti coreografi e danzatori che rappresenta l’identità del progetto stesso a tre formazioni artistiche in unico organico progetto di ricerca, produzione e distribuzione. Tutti i professionisti coinvolti hanno presentato esperienze nazionali e internazionali pluriennali di valore e riconoscibilità nel sistema produttivo essendo prevalentemente realizzate con/presso enti riconosciuti dallo stesso Ministero della Cultura*” **(doc.22)**; **a conferma il prof. Pontremoli ha rilevato che “l’attività di due degli artisti associati, coreografi della Cinqueminuti, che da anni producono lavori di grande interesse culturale, artistico, e di valore sociale”**

- al FENOMENO “*Qualità professionale del personale artistico*” per la quale la Commissione ha attribuito **il punteggio max di 1,0 su max 7,0**”; secondo il Consulente *L’attribuzione non è congrua per la seguente motivazione: come si evince dal progetto presentato i coreografi che fanno parte della compagine di CINQUEMINUTI APS vantano esperienze di altissimo profilo, sia per quanto riguarda la loro formazione che il loro percorso professionale. Nelle elencazioni individuali degli artisti coinvolti, delle partecipazioni a festival o assegnazioni premi e riconoscimenti si evincono rapporti strutturati e solidi con il sistema italiano di produzione e distribuzione già sostenuto dal Ministero. Questo vale anche per i giovani danzatori e altri professionisti indicati nel paragrafo, portatori di eccellenti percorsi di formazione e collaborazioni professionali con Compagnie nazionali e internazionali di qualità*

riconosciuta e indiscussa (a titolo esemplificativo: Compagnia Artemis Danza – Compagnia Abbondanza / Bertoni – Scenario Pubblico)”

- al FENOMENO “*Qualità artistica del progetto*” per la quale la Commissione ha attribuito il **punteggio max di 0,5 su max 5,0**”; secondo il parere *pro veritate l’attribuzione non è congrua: come indicato nel progetto, CINQUEMINUTI APS propone un percorso innovativo e strutturato per porre in evidenza le diverse espressioni della danza, sviluppano tutti i punti di azione qualificanti per obiettivi strategici (multidisciplinarietà, innovazione processi soprattutto di coinvolgimento del giovane pubblico; sostegno al ricambio generazionale degli artisti; capacità di fundraising su progettualità produttive integrate; azioni di divulgazione continuativa on e off line; consolidamento di rapporti coproduttivi e di collaborazione interregionali). Un quadro di azione certamente in fase avvio ma che garantisce una attività qualitativa e quantitativa nel 2022: 2 nuove produzioni riprese di 4 spettacoli prodotti direttamente nel 2021 e (S Dance Company); 2 nuove produzioni – dispositivi e riprese di 2 spettacoli (Natiscałzi DT); 2 nuove produzioni e ripresa di 1 spettacolo (ZaDanceWorks). A titolo esemplificativo nel confronto con altre istanze invece accolte a questa voce corrispondono un numero inferiore di produzioni (3 nuove produzioni 2022 Compagnia Danza Emiliano Pellisari Studio – punteggio assegnato 2; 1 nuova produzione 2022 Compagnia Nuovo Balletto Classico – punteggio assegnato 2). Dal punto di vista dei contenuti trattati e delle modalità di sviluppo, il programma è di attualità e portatore di un significativo impatto sociale e culturale meritevole di un punteggio ben più elevato di 0,5;*

- al FENOMENO “*Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale*” per la quale la Commissione ha attribuito il

punteggio max di 0,5 su 4,0. Secondo il parere pro veritate *l'attribuzione non è congrua*"; in qualità di esperto del settore di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo ritengo il lavoro di CINQUEMINUTI APS come anche viene evidenziato nel loro progetto, contenga *importanti elementi di innovatività e soprattutto di assunzione del rischio culturale*. Questo non tanto per l'applicazione di strumentazioni tecnologiche per il digitale – che comunque sono presenti in particolare nelle ricerche e produzioni delle formazioni artistiche S Dance Company e ZaDanceWorks – ma principalmente per l'attenzione al sostegno e sviluppo di diverse espressioni della danza, della riflessione sui importanti temi della contemporaneità, delle modalità di approccio spingendo nella direzione della rappresentanza molteplice e complementare. CINQUEMINUTI APS pone al centro un'operazione non di artisti associati o collettivo artistico ma di proposizione consortile autodeterminata. Per queste ragioni sopra riassunte ritengo che *il punteggio di 0,5 sia di molto inferiore a quanto era possibile attribuire*";

ci si consenta di affermare al riguardo che quasi sembrerebbe che il progetto presentato, sul punto, non sia stato affatto esaminato che altrimenti il punteggio avrebbe avuto ben altra consistenza!

- al FENOMENO *“Partecipazione a festival”* la Commissione ha attribuito il punteggio max di 0,5 su 3,0. Secondo il parere pro veritate *“l'attribuzione non è congrua per la seguente motivazione”* CINQUEMINUTI APS ha presentato un programma di 8 FESTIVAL 2022 di cui 4 sovvenzionati dal Ministero della Cultura e almeno 1 straniero di rilievo internazionale. Un

numero che, sommandosi ai Festival cui si ha partecipato precedentemente, crea una programmazione sufficientemente articolata da confrontare con altre istanze di medesimo articolo in prima istanza triennale. Ad esempio Nuovo Balletto Classico con una indicazione festival certamente di valore assoluto ma risalente in gran parte agli anni '70 o di dimensione assolutamente locale ha ottenuto 2 punti di valutazione; Roma City Ballet indicando l'impossibilità di partecipazione a Festival causa pandemia ha ottenuto 1 punto e dunque un punteggio certamente maggiore dello 0,5 assegnato a CINQUEMINUTI APS”;

al FENOMENO “ *”integrazione con strutture e attività del sistema culturale”* per il quale la Commissione ha attribuito il **punteggio max di 0,5 su 2,0**. Secondo il parere pro veritate “*l’attribuzione non è congrua per la seguente motivazione: Considerata la condizione di avvio della progettualità per il triennio come “Prima istanza” ritengo che CINQUEMINUTI APS dimostri un’ampia e trasversale capacità di collaborazione e interazione con le strutture del proprio territorio di riferimento. Inoltre agisce con il consolidamento di relazione e sostegno reciproco rispetto ad importanti enti dell’Emilia Romagna e di altre regioni finanziati per la maggior parte dallo stesso Ministero della Cultura (a titolo esemplificativo ho rilevato l’attivazione di co-produzioni con ASMED – Balletto di Sardegna; ARTGARAGE; SENZASPINE APS; di sostegno alla produzione da ERT). A titolo esemplificativo si riporta la dichiarazione della Compagnia Danza Emiliano Pellisari Studio che con indicazione di 1 coproduzione ha avuto assegnato il punteggio di 1. Per tali ragioni ritengo sia sottostimato il punteggio di 0,5”*.”

Alla luce di quanto osservato è evidente il macroscopico errore, sotto il profilo della manifesta illogicità e erroneità di fatto, commesso dalla Commissione nel non attribuire i punteggi spettanti.

Il travisamento e l'assoluta superficialità in sede di valutazione nelle categorie sopra evidenziate ha trovato conferma nel commento del prof Pontremoli che, come già esposto, a conclusione della disamina svolta, ha affermato: “*DALLA LETTURA DEL PROGETTO ARTISTICO E DEL PARERE PRO VERITARE ALLEGATI, CHE “LE OSSERVAZIONI CONTENUTE IN QUEST’ULTIMO SIANO PERTINENTI ED APPROPRIATE”.*

Il travisamento nel quale è incorsa la Commissione è di palmare evidenza, ed emerge dalla lettura di tutti gli elementi del progetto, dai curricula allegati, dai partner istituzionali indicati e dalla mancata valutazione della organizzazione, dei festival progettati.

Secondo la verifica svolta nel parere pro veritate dell'esperto ed operatore culturale con incarichi istituzionali quali a titolo esemplificativo Presidente C.d.A. Accademia Nazionale di Danza Roma, Direttore Fondazione I teatri Reggio Emilia, Responsabile organizzativo Fondazione Teatro Due, *“In conclusione, considerato che per i punti che precedono l'attribuzione non è congrua per evidente difetto ed AVREBBERO DOVUTO ESSERE ATTRIBUITI MINIMO 1,0 PUNTO ULTERIORE PER CIASCUNA VALUTAZIONE CON 6,0 PUNTI AGGIUNTIVI, È DA RITENERE CHE, NELLA PEGGIORE DELLE IPOTESI VALUTATIVE, il*

punteggio complessivo non avrebbe potuto essere inferiore a 7,5+6,0 = 13,50. Il rilievo è decisivo per ritenere che gli errori commessi dalla Commissione di Valutazione sono risultati decisivi ateo che, in caso contrario, Cinquemini APS avrebbe raggiunto la soglia minima di non meno di 10 punti prevista dall'art. 5 comma 1 del D.M. 27.07.2017 per la ammissibilità della istanza.

IV. ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* emerge ed è assolutamente fondato.

Circa il *periculum in mora*, nel segnalare che la ricorrente ha versato in atti una relazione di stima del pregiudizio subito dalla quale emergono, sotto plurimi aspetti, i danni immediati derivanti anche dal mancato accesso all'anticipazione di buona parte del contributo 2022 che, in caso di ammissione, avrebbe già negli scorsi giorni ricevuto, non v'è dubbio che la presente istanza è rivolta in via principale ad un ordine di riesame e **della proposta progettuale della ricorrente meritevole di essere ammessa in conseguenza del superamento della soglia di ammissibilità al contributo previa integrazione nella graduatoria degli organismi ammessi a finanziamento nella categoria di cui all'art.25 comma 1 prime istanze triennali**".

Come esposto in precedenza il comparto Danza è in enorme crescita e le risorse economiche stanziare consentirebbero, ove la ricorrente fosse ammessa in relazione al giusto punteggio attribuito, di accedere a contributi essenziali per lo sviluppo e la crescita dell'attività che al momento, in assenza della erogazione, si riverbera su tutte le collaborazioni, contratti di lavoro, residenze, spettacoli in programma.

Peraltro occorre evidenziare come l'esito della procedura di ammissione per il triennio 2022-2024 è stato pubblicato solo il 23 giugno 2022, allorquando le attività, quelle relative in particolare all'anno 2022, erano in corso e la ricorrente aveva assunto notevoli impegni non solo economici ma avviato progetti e attività preordinate a favorire in ogni modo l'esercizio e lo sviluppo della Danza.

Mentre è in corso la redazione del presente atto, ci resta ancora negli occhi il grande Gala del Ballerino Stefano Bolle, ambasciatore nel mondo della Danza, che ha coinvolto circa 1600 allievi in una lezione collettiva in piazza Duomo a Milano, nell'evento più atteso dell'edizione 2022 di On Dance, manifestazione dedicata ad ogni forma di ballo, nata da un'idea dell'etoile della Scala nel 2018.

Dunque, nell'ambito di questo forte impulso ad una delle manifestazioni culturali più importanti dell'arte italiana, occorre che organismi come quello della ricorrente, siano sostenuti e non mortificati con la ingiusta esclusione causata da procedure arbitrarie ed illogiche e da attribuzioni abnorme di punteggi.

Peraltro, qualora il predetto decreto dovesse essere annullato solo successivamente al concreto esaurimento delle risorse economiche, l'interesse strumentale del ricorrente non potrebbe che ricevere una tutela solo parziale, sicuramente non soddisfattiva e solo simbolica, correlata alla configurabilità di un danno ingiusto da perdita di *chance*, ossia di un danno da perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile, costituito, appunto, dalla concessione, totale o parziale, del contributo richiesto.

Come evidente, tale danno - astrattamente suscettibile di un risarcimento per definizione non corrispondente all'entità economica del contributo richiesto - sarebbe di complessa dimostrazione, anche in relazione al carattere discrezionale delle valutazioni rimesse all'autorità procedente nell'attribuzione dei punteggi.

Medio tempore, considerando anche il plurimo superamento delle prove di resistenza indicate in atti e riportate nei motivi di ricorso (in particolare sub 3), si impone l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta a parte ricorrente di conseguire il riesame del programma/progetto presentato. Ad opera di una nuova, comunque diversa Commissione, sulla base dei vizi in ricorso fondati.

L'urgenza che giustifica tale provvedimento deriva dal fatto che le procedure di distribuzione delle risorse sono in corso di svolgimento, che le anticipazioni per il 2022 sono in corso di erogazione e che pertanto sussiste un gravissimo nocumento per la ricorrente che sarebbe esclusa da vitali contribuzioni per la sopravvivenza e lo svolgimento delle attività come ampiamente dimostrato nella relazione redatta e versata in atti

P.Q.M.

si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale, previo accoglimento dell'istanza di adozione delle misure cautelari ritenute più congrue alle peculiarità della vicenda contenziosa, voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, l'ammissione al contributo triennale FUS, secondo quelli che sono i motivi di ricorso o comunque voglia ordinare il riesame del

programma/progetto presentato dalla ricorrente. Con vittoria di spese e di compensi professionali e attribuzioni ai procuratori antistatati.

Si dichiara che per la presente controversia ha valore indeterminabile ed è dovuto un contributo unificato di Euro 650,00.

I sottoscritti avvocati Giuseppe Sartorio e Antonio Lamarte difensori costituiti della Associazione Culturale Cinqueminuti dichiarano che le copie analogiche del ricorso utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 L. 21/1/94 n.53, dall'Ufficio Postale di Napoli, NA35, è conforme all'originale nativo del suddetto atto.

Roma, 22 settembre 2022

Avv. Giuseppe Sartorio

Avv. Antonio Lamarte